



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell'art. 8, comma b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Ente ospitante, Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (ASL n. 8 di Cagliari), con sede in viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari, C.F./P.IVA n. 03990560926, nella persona del Direttore Generale Dott. Aldo Atzori, nato a Iglesias (SU) il 20/04/1963 (C.F. TZRLDA63D20E281G),

E

la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "*Psicoterapia Cognitiva e Ricerca*", di seguito denominata "Scuola", con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 57 e sedi periferiche a Mestre e Bolzano - P.I. 12671470156 - nella persona del suo Legale Rappresentante dott. Giovanni Maria Ruggiero, nato a Nocera Inferiore il 30 maggio 1967, C.F. RGG GNN 67E30F912F

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/189 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle Scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o Enti privati accreditati/convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgerli annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente ospitante ASL n. 8 di Cagliari assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 10 per anno, previo parere favorevole dei Responsabili dei Servizi della Struttura ospitante, sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate, valutando comunque la disponibilità dei tutor psicoterapeuti e anche le richieste complessive annuali di tutte le scuole di specializzazione in Psicoterapia convenzionate con l'ASL Cagliari, nonché compatibilmente con tutte le figure professionali corrispondenti e disponibili presso i propri Servizi ed Unità operative, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli Organi direttivi della Struttura ospitante.



Psicoterapia Cognitiva e Ricerca

Scuola di Psicoterapia - Istituto N° 183 - D.D. 26.7.04 - G.U. n. 181 del 4.8.04

Sede legale: Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. +39 02 41.50.998 | info@ptcr.it | PEC: psicoterapiacognitivaericerca@pec.it

Studi Cognitivi S.p.A. | C.F. / P.IVA 12671470156 | Iscrizione REA MI-1574642 | Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

www.studicognitivi.it



ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente Ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
 - d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, ecc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti;
- e. le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano nell'esecuzione del rapporto al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003 come innovato dal D.lgs. 101/2018 nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e ad adottare ogni più opportuna ed adeguata misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto della presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016:

- a) i dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b) il Titolare del Trattamento relativamente ai dati dei tirocinanti è Studi Cognitivi S.p.A.;
- c) ciascun interessato potrà esercitare, in merito al trattamento dei propri dati personali, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016.



ART. 5

La Scuola assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

L'Ente ospitante provvederà, in relazione alla mansione specifica svolta dal tirocinante e lì ove dalla propria valutazione dei rischi si palesino rischi specifici per la salute dello stesso, a far sottoporre il medesimo a sorveglianza sanitaria, ex art. 41 del D. Lgs 81/2008 s.m.i., dal proprio Medico Competente Aziendale. La Scuola si farà carico degli oneri relativi alla visita medica.

ART. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "equiparati al lavoratore" del Soggetto Ospitante.

a) Il Soggetto Promotore si impegna:

1. ad assolvere gli obblighi in materia di formazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della durata di:

- Formazione parte generale: 4 ore;
- Formazione specifica: 12 ore per attività alto rischio (codice ATECO Sanità);

2. ad effettuare, quando ne ricorra l'obbligo per le attività svolte, la sorveglianza sanitaria dei tirocinanti tramite il medico competente e invia al soggetto ospitante la certificazione di idoneità ai sensi dall'art. 41, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

b) Il Soggetto Ospitante si impegna:

1. in merito agli obblighi, di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", a valutare, di volta in volta, se la formazione seguita dal tirocinante sia sufficiente e ad integrarla quando necessario in relazione all'attività prevista dal tirocinio e in relazione ai rischi previsti e connessi alla Struttura di destinazione del tirocinante;

2. ad effettuare, quando ne ricorra l'obbligo per le attività svolte, sulla base dei DVR del Soggetto Ospitante, la sorveglianza sanitaria dei tirocinanti tramite il medico competente aziendale, e invia al soggetto proponente e al tirocinante la certificazione di idoneità ai sensi dall'art. 41, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Prima dell'avvio del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a inviare al Soggetto Ospitante:

- copia dell'attestato/degli attestati di superamento del/dei corso/i di formazione di competenza in materia di sicurezza ex art. 37 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. (formazione generale e specifica), di cui al punto a) - 1.;
- copia del certificato di idoneità sanitaria, di cui al punto a) - 2., se previsto;
- altre eventuali certificazioni previste dalla legge.

Il Soggetto Ospitante compilerà la "Scheda individuale di descrizione dell'attività" e la invierà al Servizio Prevenzione e Protezione, unitamente agli attestati di formazione sulla sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., eventuali altre certificazioni previste dalla legge, e all'eventuale certificato di idoneità rilasciato a seguito di sorveglianza sanitaria - nei casi in cui è previsto per le attività svolte - per la valutazione di eventuale esposizione a rischio specifico, in relazione al Documento di Valutazione dei Rischi del Soggetto Ospitante e, parimenti, il Medico Competente valuterà l'eventuale necessità di sottoporre il tirocinante a sorveglianza sanitaria integrativa specifica e con quale protocollo.

Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente.



Psicoterapia Cognitiva e Ricerca

Scuola di Psicoterapia - Istituto N° 183 - D.D. 26.7.04 - G.U. n. 181 del 4.8.04

Sede legale: Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. +39 02 41.50.998 | info@ptcr.it | PEC: psicoterapiacognitivaericerca@pec.it

Studi Cognitivi S.p.A. | C.F. / P.IVA 12671470156 | Iscrizione REA MI-1574642 | Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

www.studicognitivi.it



Il tirocinante è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 20 del D.Lgs 81/2008 durante le attività esercitate presso il Soggetto Ospitante.

ART. 7

La presente convenzione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, su richiesta del soggetto promotore. È escluso il tacito rinnovo. La convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di quindici giorni da notificarsi a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.D. n. 131/1986. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972 e la stessa è a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta dalla Scuola.

Letto, approvato e sottoscritto

Rappresentante legale
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca
Dr. Giovanni Maria Ruggiero

Direttore Generale
ASL n. 8 di Cagliari
Dott. Aldo Atzori

.....

.....



Psicoterapia Cognitiva e Ricerca

Scuola di Psicoterapia - Istituto N° 183 - D.D. 26.7.04 - G.U. n. 181 del 4.8.04

Sede legale: Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. +39 02 41.50.998 | info@ptcr.it | PEC: psicoterapiacognitivaericerca@pec.it

Studi Cognitivi S.p.A. | C.F. / P.IVA 12671470156 | Iscrizione REA MI-1574642 | Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

www.studicognitivi.it